

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO in S.G.

APPELLO CAUTELARE

Con richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

per

Per **IACOVONE LETIZIA** (CF: CVNLTZ88B54H501E), nata a Roma il 14.09.1988 e res. in Pomezia, Via Levante 23, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Agostini (CF: GSTTZN58L51H413A), giusto mandato in calce al presente atto, e presso di lei domiciliata all'indirizzo PEC avvtizianaagostini@puntopec.it, ove dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni. Si indica il numero di telefax 0771567440;

- *appellante* -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (CF: 80185250588) in persona del Ministro *pro-tempore*

M.I. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – U.S.R. PER IL LAZIO (CF: 97248840585) in persona del Direttore Generale *pro-tempore*,

entrambi domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12 (00186), Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- *appellati* - *i*

CUTICONE Stefano, res. in Trevignano Romano (RM), Via Vigna Rosa 42

- *controinteressato*

avverso

l'Ordinanza del T.A.R. Lazio Roma, Sezione Terza Bis, n. 6643 del 5.10.2023, resa nel giudizio RG 8320/2022 non notificata.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con il ricorso introduttivo del giudizio la sig.ra Iacovone ha impugnato i seguenti atti:

- l'esito della prova scritta relativa ai posti banditi nella Regione Lazio per le classi di concorso A050 (Scienza naturali, chimiche e biologiche) di cui al concorso ordinato bandito con D.D. M.I. n. 499/2020, come modificato e integrato dal D.D. M.I. n. 23/2022, prove sostenute dalla ricorrente in

AVV. TIZIANA AGOSTINI

Patrocinante in Cassazione

Via Prov.le San Magno 113 Monte San Biagio (LT)

Tel 0771567440 e-mail: tizianaagostini@tiscali.it pec: avvtizianaagostini@puntopec.it

data 12.05.2022, Turno T2, nella parte relativa alla correzione dell'elaborato della ricorrente e la conseguente attribuzione del punteggio pari a 62/100, nonché dell'ignoto provvedimento con il quale il Ministero ha decretato il mancato superamento della prova scritta della ricorrente;

- i questionari somministrati alla ricorrente in occasione delle prove scritte per la cl. A050 e in particolare i quesiti nn. 10, 13, 28, 29, 33 e 50 del questionario somministrato alla ricorrente, redatto dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7 c. 1 d.m. 326/2021 e art. 3 del D.D. 23/2022 nonché del correttore e del foglio risposte;
- i quiz sottoposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione per l'espletamento della prova scritta della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida e i quadri di riferimento per la classe di concorso di appartenenza di parte ricorrente;
- l'avviso prot. N. 20240 del 21.5.2022 e del relativo elenco con il quale il Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la classe di concorso A050 nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente;
- qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente.

Con ricorso per motivi aggiunti ha altresì impugnato

- il decreto di approvazione (registro decreti r. 0001277 del 17.08.2022) della graduatoria finale del concorso indetto con D.D. M.I.M. n. 499/2020 e della stessa graduatoria per la classe di concorso A050 approvati dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV e tutti gli altri atti premessi, connessi e consequenziali.

Deduceva in punto di fatto di aver presentato domanda di partecipazione al concorso ordinario bandito con D.D. del Ministero dell'Istruzione n. 499 del 21.04.2020 per la classe di concorso A050 (Scienze naturali, chimiche e biologiche e che a seguito della pubblicazione del D.L. n. 73/2021 recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", con decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 il Ministero dell'Istruzione modificava il precedente bando di concorso, prevedendo una prova scritta *computer based*, consistente nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nella seguente modalità:

AVV. TIZIANA AGOSTINI

Patrocinante in Cassazione

Via Prov.le San Magno 113 Monte San Biagio (LT)

Tel 0771567440 e-mail: tizianaagostini@tiscali.it pec: avvtizianaagostini@puntopec.it

1. Per i posti comuni, 40 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa.
2. Per i posti di sostegno, 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
3. Per i posti comuni e di sostegno, 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue e 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Il punteggio minimo per l'accesso alla prova orale è stato fissato in 70/100.

La ricorrente ha sostenuto le prove scritte il 12 maggio in turno pomeridiano conseguendo la votazione di 62/100.

Il mancato superamento della prova scritta sostenuta dalla ricorrente è da imputarsi esclusivamente alla condotta della resistente Amministrazione, la quale ha agito in aperta violazione di legge, attraverso la predisposizione di quesiti non correttamente formulati e/o in relazione ai quali sono state indicate come corrette risposte effettivamente non riscontrabili come tali e, per di più, non fornendo il materiale minimo necessario per l'elaborazione della risposta corretta, quali penne e carta, il cui uso era stato invece consentito in altre sedi puntualmente indicate nell'allegato n. 7.

Alla docente non è stato pertanto consentito l'espletamento delle prove concorsuali in conformità alla legge, condizione che ha determinato il mancato superamento delle stesse, con impossibilità di superamento del precariato.

Sulla base delle illegittimità riscontrate in sede di svolgimento delle prove scritte del concorso in oggetto la ricorrente ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi:

1) ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA RISPOSTA E CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO – VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 7 CO. 9 DD. 499/2020 E ART. 3 CO. 7 DD. 23/2022 . ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DI LEGGE.

AVV. TIZIANA AGOSTINI

Patrocinante in Cassazione

Via Prov.le San Magno 113 Monte San Biagio (LT)

Tel 0771567440 e-mail: tizianaagostini@tiscali.it pec: avvtizianaagostini@puntopec.it

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Nel corso del giudizio il TAR disponeva che il Ministero fornisse chiarimenti in ordine ai rilievi formulati in ricorso sulla dedotta erroneità dei quesiti e sul mancato utilizzo di carta e penna.

L'incombente istruttorio è stato assolto solo con atto del 26.5.2023 e il Ministero ammettendo l'erroneità del quesito n. 50 e dimostrando, altresì, che gli altri quesiti presentavano una complessità di elaborazione delle risposte che rendeva necessario l'uso di carta e penna.

All'udienza del 18.7.2023 il TAR rilevava, in assenza di deduzione provenienti dalle parti, che *"successivamente alla notifica del ricorso risulta essere stata pubblicata in data 17 agosto 2022 ... il decreto di approvazione della graduatoria finale ..."*, che tale atto non era stato impugnato. Ravvisava, quindi, un profilo di possibile inammissibilità del ricorso e invitava le parti a dedurre sul punto concedendo termine per note di venti giorni e rinviando all'udienza del 3.10.2023.

In ottemperanza con memoria del 27 luglio 2023 veniva precisato quanto, riassuntivamente si riporta:

Ai sensi dell'art. 41 c. 2 c.p.a., la pubblicazione del provvedimento è un evento idoneo a far decorrere il termine per l'impugnazione quando la stessa è *"prevista dalla legge o in base alla legge"* è quindi necessaria una base legale non rinvenibile nell'art. 15 c. 4 del bando di concorso, il quale dispone che le graduatorie *"sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR"*, poiché pacificamente il bando di concorso è un atto amministrativo generale privo di natura normativo-regolamentare, mentre l'art. 41 c. 2 c.p.a. richiede che la pubblicazione sia prevista da una fonte del diritto di rango primario.

Nemmeno è applicabile la disciplina introdotta dal DPR 82/2023, che in riforma dell'art. 15 del d.PR 487/1994, prevede al comma sesto che *"le graduatorie dei concorsi [...] sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'art. 35-ter del d.lgs. 165/2001 e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione oggi i termini per l'impugnativa."*, e ciò in quanto come affermato dalla nota sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2011 *"in materia di pubblici concorsi, le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure "in itinere" alla data della loro entrata in vigore, in quanto il "principio tempus regit actum" attiene alle sequenze procedurali composte di atti dotati di propria*

AVV. TIZIANA AGOSTINI

Patrocinante in Cassazione

Via Prov.le San Magno 113 Monte San Biagio (LT)

Tel 0771567440 e-mail: tizianaagostini@tiscali.it pec: avvtizianaagostini@puntopec.it

autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio”.

In conformità al principio di diritto sopra esposto deve escludersi che la riforma dell’art. 15 del DPR 487/1994 sia applicabile al concorso per cui è causa, che resta regolata dalla disciplina previgente, con la conseguenza che la disposizione del bando che prevede che la graduatoria sia pubblicata sul sito dell’albo pretorio e del USR del Lazio non è sufficiente a far sì che tale evento sia idoneo a far decorrere il termine per l’impugnazione del provvedimento, mancando infatti quella “base legale” che l’art 41 c. 2 c.p.a. necessariamente richiede.

In ogni caso evidenziava che le singole modalità di pubblicazione non consentono di sussumerle nel concetto di pubblicazione di cui all’art. 41 c. 2 c.p.a. .

Ai sensi dell’art. 15 c. 4 del bando di concorso, le graduatorie “*sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’USR*”: , La clausola del bando prevede quindi che la pubblicazione debba avvenire (anche) su due diverse piattaforme, l’albo pretorio e il sito internet dell’USR. La graduatoria non è mai stata pubblicata sull’albo pretorio e la stessa pubblicazione compiuta sul sito dell’USR, questa presenta plurimi profili di criticità che non rendono esigibile la conoscenza della graduatoria impugnata da parte del privato come puntualmente dimostrato.

In subordine chiedeva disporsi la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., peraltro richiesta anche nel ricorso per motivi aggiunti notificato data l’assoluta scusabilità dello stato di ignoranza che le fa capo.

Come detto impugnava la graduatoria concorsuale, pubblicata il 17.8.2022, con ricorso per motivi aggiunti.

All’udienza del 3.10.2023 l’adito Tar rigettava la richiesta di misure cautelari, da un lato ritenendo sussistere motivi di improcedibilità del ricorso per la mancata tempestiva impugnazione della graduatoria concorsuale e dall’altro riteneva non emergere profili di illogicità o ambiguità nella formulazione dei quesiti come pure riteneva insussistente la dedotta violazione della *par condicio* dei concorrenti, in relazione al mancato utilizzo di carta e penna, posto il divieto contenuto nel disciplinare del concorso (art. 3 comma 7, del D.DD. n. 23 del 5 gennaio 2022) e l’assenza di idonea prova circa una prassi difforme da parte delle commissioni di concorso.

L’ordinanza appellata è errata e va riformata per i seguenti

MOTIVI

AVV. TIZIANA AGOSTINI

Patrocinante in Cassazione

Via Prov.le San Magno 113 Monte San Biagio (LT)

Tel 0771567440 e-mail: tizianaagostini@tiscali.it pec: avvtizianaagostini@puntopec.it

**1. ERROR IN IUDICANDO – VIZIO DI MOTIVAZIONE – ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI
CERTENZA TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO,
INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ MANIFESTA -VIOLAZIONE DI LEGGE.**

Con l'ordinanza impugnata il primo giudice ha sostanzialmente ritenuto ostativi la concessione della misura, facendo venir meno il fumus boni juris, le seguenti circostanze:

- Preliminare profilo di improcedibilità del ricorso;
- Correttezza della formulazione dei quesiti;
- Insussistenza e non provata disparità di trattamento in ordine all'uso di carta e penna.

Tuttavia, si tate di argomenti fondati su erronea valutazione di quanto acquisto al processo.

1. In ordine al dedotto profilo di improcedibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione della graduatoria.

Al contrario l'adito TAR avrebbe dovuto considerare quanto puntualmente dedotto nella memoria difensiva e nel ricorso per motivi aggiunti in ordine al mancato decorso del termine per impugnare che il TAR, evidentemente, lega alla data di pubblicazione della graduatoria concorsuale sito dell'USR lazio.

Come profusamente evidenziato nel ricorso per motivi aggiunti l'art. 41 c. 2 c.p.a., ritiene la pubblicazione del provvedimento evento idoneo a far decorrere il termine per l'impugnazione quando la stessa è *"prevista dalla legge o in base alla legge"*.

Nel caso di specie tale base non è rinvenibile nell'art. 15 c. 4 del bando di concorso, il quale dispone che le graduatorie *"sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR"*, per la banale ragione che il bando, quale atto amministrativo generale, è privo di natura normativo-regolamentare, mentre l'art. 41 c. 2 c.p.a. richiede che la pubblicazione sia prevista da una fonte del diritto di rango primario. Né, come detto, è applicabile l'art. 15 del DPR 487/1994, oggi riformato dal DPR 82/2023, il quale prevede al comma sesto che *"le graduatorie dei concorsi [...] sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'art. 35-ter del d.lgs. 165/2001 e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa."*

AVV. TIZIANA AGOSTINI

Patrocinante in Cassazione

Via Prov.le San Magno 113 Monte San Biagio (LT)

Tel 0771567440 e-mail: tizianaagostini@tiscali.it pec: avvtizianaagostini@puntopec.it

Tale norma che certamente oggi funge da base legale e quindi l'evento della pubblicazione online è idoneo a consentire l'avvio del computo decadenziale per la proposizione dell'azione di annullamento avverso la graduatoria di concorso.

La stessa, tuttavia, non è applicabile alla vicenda per cui è causa per ragioni di diritto intertemporale.

Come chiaramente affermato dalla nota sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2011 *"in materia di pubblici concorsi, le disposizioni normative sopravvenute in materia di ammissione dei candidati, di valutazione dei titoli o di svolgimento di esami di concorso e di votazioni non trovano applicazione per le procedure "in itinere" alla data della loro entrata in vigore, in quanto il "principio tempus regit actum" attiene alle sequenze procedurali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività (quale è quella di espletamento di un concorso) interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui essa ha inizio"*.

In conformità al principio di diritto sopra esposto deve escludersi che la riformata disposizione dell'art. 15 del DPR 487/1994 sia applicabile al concorso per cui è causa, in quanto il bando di concorso risulta anteriore alla data di entrata in vigore della riforma.

La presente procedura è quindi regolata dalla disciplina previgente, con la conseguenza che la disposizione del bando che prevede che la graduatoria sia pubblicata sul sito dell'albo pretorio e del USR del Lazio non è sufficiente a far sì che tale evento sia idoneo a far decorrere il termine per l'impugnazione del provvedimento, mancando infatti quella "base legale" che l'art 41 c. 2 c.p.a. necessariamente richiede.

Tale asserzione trova conforto nella giurisprudenza amministrativa prevalente, ben compendiata dalla pronuncia del Cons. di Stato, sez. III, 28 settembre 2018 n. 5570, occupatasi di una vicenda analoga a quella per cui è causa in cui il provvedimento lesivo era stato impugnato dal privato dopo il decorso di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione online. In tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha affermato che *"la pubblicazione telematica di un atto amministrativo può essere effettuata solo quando sia prevista e prescritta da specifiche determinazioni normative, costituendo la stessa una forma di pubblicità in grado di integrare di per sé gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto pubblicato e di far decorrere il termine decadenziale di impugnazione"*. L'assenza di una base legale tale da consentire che la pubblicazione sul solo sito dell'USR faccia decorrere il termine per impugnare obbliga l'interprete a ritenere che il computo decadenziale

AVV. TIZIANA AGOSTINI

Patrocinante in Cassazione

Via Prov.le San Magno 113 Monte San Biagio (LT)

Tel 0771567440 e-mail: tizianaagostini@tiscali.it pec: avvtizianaagostini@puntopec.it

debba decorrere a far data dall'udienza del 18.7.2023, in conseguenza del rilievo d'ufficio sull'esistenza del provvedimento compiuto dal giudice adito all'esito della stessa: solo in tale data la ricorrente ha, infatti, ricevuto una "piena conoscenza" della graduatoria lesiva, oggi impugnata.

Pur apparendo tanto sufficiente a escludere la tardività dell'impugnazione della graduatoria di cui si è avuta notizia dal collegio in udienza, deve aggiungersi che l'art. 15 c. 4, d.P.R. 487/1994, nel testo oggi vigente, prevede che le graduatorie "*sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR*", pacificamente la pubblicazione sull'Albo Pretorio è stata omessa a mentre quella effettuata sul sito dell'USR presenta plurimi profili di criticità che non rendono esigibile la conoscenza della graduatoria impugnata da parte del privato.

In primo luogo, utilizzando "A050" oppure "A050 graduatoria" come chiave di ricerca, emergono una moltitudine di risultati, neanche indicizzati in ordine cronologico, tra i quali non figura il decreto oggi impugnato.

Inoltre, impostando una ricerca per date, a quella del 17.8.2022 non si rinviene, paradossalmente, alcun risultato.

Il sito dell'USR, in sostanza, non consente in alcun modo un'agevole consultazione e il candidato in attesa della graduatoria non è posto in condizioni di rintracciare tale provvedimento neanche con uno sforzo diligente.

Se si pensa, poi, che l'affidamento sulla mancata pubblicazione del provvedimento finale da parte del ricorrente era rinforzato dalla circostanza che sull'albo pretorio non è avvenuta alcuna pubblicazione, pur essendo ciò prescritto dall'art. 15 c. 4 del bando di concorso, ne deriva che l'ignoranza della stessa circa l'esistenza della graduatoria deve assolutamente ritenersi giustificata. Diversamente opinando, si legittimerebbe un operato opaco della p.a. che, procedendo alla pubblicazione dei provvedimenti secondo modalità non chiare e contrarie al principio di trasparenza, le consentirebbero di arginare il fenomeno dei ricorsi giurisdizionali, pretermettendo il diritto di difesa dei privati che sono coinvolti dall'azione amministrativa.

Deve quindi ritenersi che il caricamento del provvedimento sul sito web dell'USR, alla luce della modalità concretamente adottate, non integra il concetto di "pubblicazione" di cui all'art. 41 c. 2 c.p.a. e, comunque, a tutto voler concedere dovevano ritenersi sussistenti le per la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. data l'assoluta scusabilità dello stato di ignoranza che le fa capo.

2. Sulla ritenuta correttezza dei quesiti.

AVV. TIZIANA AGOSTINI

Patrocinante in Cassazione

Via Prov.le San Magno 113 Monte San Biagio (LT)

Tel 0771567440 e-mail: tizianaagostini@tiscali.it pec: avvtizianaagostini@puntopec.it

In primo luogo va chiarito che il bando di concorso non escludeva l'uso di carta e penna ma molto più semplicemente il comma 9 dell'art. 7 del DD 499/2020 ha disposto che *“Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono **introdurre** nella sede di esame carta da scrivere, appunti...”*.

Ebbene la correttezza dei quesiti formulati dalla commissione ministeriale, senza intaccare l'ambito della discrezionalità amministrativa, andava condotta alla luce della oggettiva difficoltà/impossibilità a svolgere i calcoli necessari per formulare la corretta risposta senza il minimo ausilio, come esposto e dimostrato in ricorso.

La relazione prodotta dal Ministero, al netto degli errori ammessi sul quesito 50 e sul quesito 13, dimostra la fondatezza delle doglianze di parte ricorrente le cui osservazioni sono state contestate con complicati calcoli che non poteva essere eseguiti a mente.

La soluzione dei quesiti richiede lo svolgimento, a mente, di calcoli nient'affatto elementari e la disposizione del bando, che non fa divieto di utilizzo di carta e penna se forniti dalla commissione, ha fatto sì che in ben 30 sedi di esame le commissioni hanno consentito l'uso di carta e penna.

È stato prodotto l'elenco delle scuole sedi di esame in cui ciò è avvenuto ed è stata espressamente avanzata istanza istruttoria (pag. 12 del ricorso principale) diretta ad acquisire il verbale di esame della ricorrente e quelli relativi alle sedi di esame indicate nell'allegato n 7.

Semmai la prova diretta a dimostrare una difforme prassi da parte delle commissioni di concorso, circostanza invero nemmeno contestata dal Ministero, non è mancata, semplicemente non è stata ammessa.

Del che è evidente l'erroneità dell'Ordinanza appellata e l'illegittimità degli atti impugnati.

DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Premesso quanto sopra circa la sussistenza dell'elemento del *fumus*, ingiustamente escluso dal giudice di primo grado, risulta evidente la sussistenza di tutti i presupposti della domanda cautelare avanzata in primo grado.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che il mancato superamento delle prove scritte della ricorrente è imputabile alla sola condotta dell'Amministrazione, che causa alla ricorrente l'impossibilità di accedere alle prove pratiche e orali ed essere inserita nelle graduatorie di merito con conseguente perdita della possibilità di poter ottenere l'immissione in ruolo.

Il danno ingiusto è evidente se solo si considera che il concorso ordinario è preordinato al superamento del precariato e che la ricorrente ha conseguito il punteggio pari a 62/100 ben superiore al minimo della sufficienza, risultando così esclusa per quesiti errati e per la condotta

ostativa della commissione che non ha messo a disposizione il materiale necessario per lo svolgimento della prova.

Per quanto sinora esposto, si

CONCLUDE

Per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.

Si allegano i presenti documenti:

- Copia dell'ordinanza del T.A.R. Lazio Roma, Sezione Terza Bis, n. 6643 del 5.10.2023, resa nel giudizio RG 18320/2022;
- Copia del fascicolo di primo grado.

Con vittoria di spese

Roma 27 novembre 2023

Avv. Tiziana Agostini

AGOSTINI
TIZIANA
Firmato digitalmente
da AGOSTINI TIZIANA
Data: 2023.11.27
16:43:12 +01'00'

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende parte ricorrente giusta procura in calce al presente atto

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di ammissione della ricorrente allo svolgimento delle prove pratiche ed orali del concorso in oggetto, per la classe di concorso di appartenenza della medesima;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno superato le prove scritte della procedura in oggetto, per le classi di concorso di appartenenza della ricorrente;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;
- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *"Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione")*, a norma del quale il

AVV. TIZIANA AGOSTINI

Patrocinante in Cassazione

Via Prov.le San Magno 113 Monte San Biagio (LT)

Tel 0771567440 e-mail: tizianaagostini@tiscali.it pec: avvtizianaagostini@puntopec.it

- presidente può autorizzare la notificazione del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”*;
- visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;
 - tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso si

FORMULA ISTANZA

Affinché l’Ecc.mo Collegio valutata l’opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i docenti individuati tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova pratica e orale, per la classe di concorso A050 di appartenenza della ricorrente, attraverso la pubblicazione sull’area tematica del sito web del Ministero dell’Istruzione.

Valore: indeterminato

Contributo unificato: non dovuto perché trattasi di appello cautelare

Roma, 27 novembre 2023

Avv. Tiziana Agostini

**AGOSTINI
TIZIANA**

Firmato
digitalmente da
AGOSTINI TIZIANA
Data: 2023.11.27
16:42:35 +01'00'

AVV. TIZIANA AGOSTINI

Patrocinante in Cassazione

Via Prov.le San Magno 113 Monte San Biagio (LT)

Tel 0771567440 e-mail: tizianaagostini@tiscali.it pec: avvtizianaagostini@puntopec.it